



3. MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL PALIO

CAP. IV - Della presentazione, scelta ed assegnazione a sorte dei cavalli

Sono stati modificati gli articoli **37**, **38** e **50** ed è stato abrogato l'articolo **40**.
Le modifiche degli articoli 37 e 38 sono state introdotte "in via sperimentale e transitoria" sin dal Palio del 2 luglio 2019 e poi definitivamente approvate.

Art. 37 – E' relativo alla **procedura** per la **scelta** e la **presentazione** alla tratta dei cavalli.

Sono state confermate, cambiate di comma o abolite disposizioni del Regolamento precedente ed inserite norme già previste da ordinanze comunali. Essendo le modifiche abbastanza complesse si rimanda direttamente al **testo** del nuovo Regolamento. Si segnalano comunque le **novità** più importanti:

- La nuova procedura prevede, tramite apposita ordinanza, una **pre-iscrizione** dei cavalli da parte dei proprietari, che permette così *all'Autorità Comunale, assieme ai Veterinari... e con la partecipazione dei dieci Capitani delle Contrade partecipanti, il cui parere è solo consultivo, ...* di poter operare una **pre-esclusione** anche dalla **previsita** [c. 1 e c. 2].
- Recuperando i precedenti commi 6, 7 e 8 e recependo le ordinanze comunali già emanate, viene previsto il complesso **Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio**, deliberato **annualmente** dalla Giunta Comunale [c. 3 e c. 4].
- Recependo una precedente ordinanza comunale le **prove regolamentate** entrano formalmente a far parte del Regolamento. L'idoneità dei cavalli per potervi partecipare **prevede ora** la **consultazione non vincolante dei dieci Capitani** [c. 5].
- Viene recepita un'altra ordinanza comunale già in vigore: *La Commissione Veterinaria ha la facoltà di escludere delle Prove Regolamentate quei cavalli che, ad insindacabile giudizio, non necessitano di approfondito esame ammettendoli direttamente alla tratta* [c. 6].
- In conseguenza del nuovo comma 5, viene stabilito che *I cavalli non presentati alle Prove Regolamentate non potranno accedere alla tratta* [c. 7] e che al termine di esse (e quindi **non più solamente dopo la visita**) la nota dei cavalli ammessi alla tratta, con i pareri relativi, viene fornita dalla Commissione



Veterinaria all’Autorità Comunale e ai dieci Capitani (e **non più solamente portata a loro conoscenza**) [c. 8, ex-comma 10].

- Un’altra precedente ordinanza comunale viene recepita imponendo ai **proprietari** dei cavalli che sono stati ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria l’**obbligo**, salvo impedimenti effettivi, di **presentarli alla tratta**, pena l’**esclusione** per il Palio successivo e per tre anni in caso di ripetuta assenza nei tre Palii successivi [c.9].

Art. 38 – L’articolo, composto da 6 commi anziché 5 riguarda esclusivamente i proprietari dei cavalli.

Sono stati modificati i primi due commi (ora 3), aggiornando il meccanismo con la novità della figura di un **dirigente comunale**, al quale vengono affidate le funzioni per il compenso per il **noleggio** e per gli interventi economici in caso di **infortunio**, **prima non previsti**. Per l’**accettazione** da parte dei proprietari delle relative condizioni è stato eliminato un anacronistico *manifesto* da firmare, sostituendolo con un *estratto del presente articolo*.

Gli altri commi confermano la verifica della Commissione Veterinaria prima delle **batterie** (non più *corse di prova*) e gli obblighi temporali della **disponibilità** dei cavalli per tutto il Palio ed anche per il *consueto giro per la città* (non più *tradizionale giro di onoranze ai protettori*).

Art. 40 – Poiché il compito di *procurare ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero di cavalli* è già previsto dall’ultimo comma (c. 14) dell’**art. 37** del nuovo Regolamento (ex-comma 10 della precedente versione) l’art. 40 è stato **abrogato** in quanto superfluo.

Art. 50 – L’articolo, ora ridotto a 7 commi al posto dei precedenti 9, stabilisce, fra le altre cose, le due modalità con le quali viene dichiarata dall’Autorità Comunale l’**impossibilità per un cavallo di correre il Palio**: se riconosciuta dalla Contrada (quindi per volere del Capitano), oppure su parere di un Collegio Veterinario espresso a maggioranza (quindi anche con il parere contrario di uno dei Veterinari e senza il parere del Capitano) [c.5].

Questo comma stabilisce anche che il Collegio è composto dal Veterinario Comunale, dal Veterinario del Magistrato delle Contrade e dal Veterinario di fiducia della Contrada che è scelto liberamente dalla medesima nell’**Albo Professionale**. A ciò è stato aggiunto *con le modalità previste dall’Art. 17*.

contrada della tartuca



Al comma 6, ove si specificano le modalità della nomina del Veterinario del Magistrato delle Contrade che ha effetto per tutte le corse dell'anno, è stato aggiunto *salvo diverse indicazioni da parte del Magistrato delle Contrade da notificare al Comune almeno venti giorni prima del Palio* [c. 6].

Nella nuova versione sono stati pertanto eliminati i due commi 7 e 8 relativi alla nomina del Veterinario di fiducia della Contrada, essendo la nomina **già prevista** al comma 6 dell'art. 17, mentre è stato confermato l'ultimo comma (attivazione della **procedura di esclusione** dalla corsa da parte del Veterinario COUNALE) [c. 7].